NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 34

Doveri dei volontari e dei cooperanti

I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attivita' di cooperazione. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignita' del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare. 3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative e' nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, e' risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge Il Ministro degli affari esteri puo' inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attivita', o la riducano tanto da non essere piu' in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attivita' o il regolare svolgimento di essa. Gli organismi non governativi idonei possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.

Versione in vigore dal 21 settembre 1991, non più in vigore dal 29 agosto 2014 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-della-cooperazione-dell-italia-con-i-paesi-in-via-di/art-34-doveri-dei-volontari-e-dei-cooperanti/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it